Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti l'amministrazione durante i servizi della protezione civile a livello federale

(IAPC)

del 1° settembre 2004

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale), visto

l'articolo 41 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003,

emana le seguenti istruzioni:

1. Scopo

Le presenti istruzioni fungono da base per un'amministrazione uniforme dei servizi della protezione civile a livello federale.

2. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni valgono per i servizi d'istruzione della protezione civile a livello federale, per gli interventi della protezione civile in seguito ad una chiamata del Consiglio federale e per i servizi prestati presso l'amministrazione della protezione civile della Confederazione.

3. Soldo

3.1. Versamento del soldo

¹ Il soldo è versato al termine del servizio o del periodo contabile.

3.2. Viaggio alla vigilia del servizio

Chi per ragioni legate ad orari sfavorevoli dei mezzi pubblici fosse costretto a viaggiare già la vigilia del servizio per rispettare l'orario di entrata in servizio, non ha diritto al soldo per quel giorno.

² Il soldo viene versato su un conto.

3.3. Licenziamento in caso di malattia o d'infortunio

 1 Il giorno del ricovero in ospedale o del licenziamento per cura a domicilio dà diritto al soldo.

3.4. Decesso

Il diritto al soldo dura fino al giorno del decesso compreso.

4. Sussistenza

Chi per motivi di servizio, medici o religiosi non può consumare i pasti comuni, chi deve portare con sé la propria sussistenza per disposizione dell'organo responsabile della chiamata o chi per ragioni legate ad orari sfavorevoli dei mezzi pubblici è costretto a raggiungere il luogo di servizio già la vigilia, ha diritto a un'indennità. L'ammontare massimo di questa indennità è determinata in base ai tassi fissati nel complemento al regolamento d'amministrazione dell'esercito.

5. Alloggio

I militi che per motivi di servizio non possono pernottare al proprio domicilio o che a causa di orari sfavorevoli dei mezzi pubblici devono recarsi sul luogo del servizio già la vigilia del servizio hanno diritto all'alloggio gratuito.

6. Viaggio

¹ Ai militi chiamati in servizio viene consegnato un buono per il trasporto gratuito con i mezzi pubblici. Per l'entrata in servizio e il rientro a domicilio al termine del servizio possono viaggiare in

1ª classe i furieri, i sergenti maggiori e i titolari di funzione di

grado superiore

2^a classe tutti gli altri militi della protezione civile

7. Contabilità

7.1. Responsabilità

² Il diritto al soldo viene a cadere dal giorno successivo; da questo momento trovano applicazione le prestazioni dell'Assicurazione militare, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste per l'elargizione di tali prestazioni.

² Il buono di viaggio è personale e non trasferibile e non può essere utilizzato per altre corse.

³ Nel caso in cui venga concesso un congedo (per il fine settimana) è possibile ritirare un biglietto gratuito per il rientro a domicilio e ritorno.

¹ L'organo responsabile della chiamata designa i responsabili per il controllo e l'esecuzione della contabilità.

²È necessario designare un contabile responsabile per ogni servizio.

7.2. Tenuta dei conti

- ¹La contabilità va tenuta per ogni prestazione di servizio.
- ² Il grado di dettaglio della contabilità dipende dalle disposizioni dell'organo responsabile della chiamata. La contabilità contiene informazioni sulle entrate, le uscite e l'eventuale ripartizione dei costi della relativa prestazione di servizio.
- ³ Per tutte le prestazioni di servizio i cui costi sono a carico della Confederazione va utilizzato il numero di riferimento 26. ... (in base all'allegato alle Istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai contabili dell'esercito e della protezione civile relative all'attestazione, prevista dal regime d'indennità per perdita di guadagno, del numero dei giorni di servizio assolti).
- ⁴ L'esattezza dei giustificativi contabili va attestata dal contabile e verificata dall'organo preposto.
- ⁵ Al termine del servizio i giustificativi vanno trasmessi all'Ufficio federale della protezione della popolazione per elaborazione e archiviazione.
- ⁶ I giustificativi vanno conservati conformemente alle disposizioni di legge.

7.3. Periodo contabile

- ¹ Il periodo contabile corrisponde alla durata del servizio.
- ² In caso di chiamata per interventi secondo l'articolo 27 capoverso 1 LPPC, un periodo contabile dura al massimo un mese civile.

7.4. Elenco dei partecipanti e controllo dei giorni di servizio prestati

- ¹È necessario allestire un elenco dei partecipanti e un controllo dei giorni di servizio per ogni prestazione di servizio.
- 2 L'elenco dei partecipanti e il controllo dei giorni di servizio prestati sono parte integrante della contabilità.
- ³ I dati contenuti nel libretto di servizio e nel questionario per l'indennità di perdita di guadagno devono coincidere con quelli dell'elenco dei partecipanti e del controllo dei giorni di servizio prestati. L'indicazione esatta dei giorni di servizio prestati nel libretto di servizio è di particolare importanza per l'Assicurazione militare.

7.5. Attestazione dei giorni di servizio in base all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno

Fungono da base le Istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai contabili dell'esercito e della protezione civile relative all'attestazione, prevista dal regime d'indennità per perdita di guadagno, del numero dei giorni di servizio assolti.

8. Indennità per prestazioni mediche e medicamenti

¹ Per le prestazioni di servizio della protezione civile va designato preventivamente, con il suo accordo, un medico di fiducia. Se necessario, durante i servizi secondo l'articolo 12 capoverso 2 OPCi va organizzata la presenza di un medico.

- ² Sono a carico del servizio conformemente alla tariffa militare i costi seguenti:
- a. l'indennità per le inconvenienze, pari a fr. 20.- al giorno, corrisposta al medico per garantire il servizio medico d'urgenza. Se il medico segue diverse prestazioni di servizio contemporaneamente, ha diritto a una sola indennità;
- b. le indennità per l'esame medico e l'apprezzamento dell'idoneità al servizio nell'ambito della visita sanitaria d'entrata.
- ³ Sono a carico dell'Assicurazione militare (conformemente alla tariffa TARMED) i costi seguenti:
- a. il trattamento di militi che si sono ammalati o infortunati durante il servizio e i medicamenti impiegati a questo scopo;
- b. le fatture per prestazioni mediche e ospedaliere come pure per i trattamenti medicamentosi successivi al licenziamento, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'assunzione dei costi da parte dell'Assicurazione militare.
- ⁴ Il medico fattura le sue prestazioni:
- a. secondo il capoverso 3a, alla direzione del servizio entro la sua fine;
- b. secondo il capoverso 3b, direttamente all'assicurazione militare.
- ⁵ Va impiegato il modulo "Servizio medico", form. 408.907 dfi. Il contabile accompagna il paziente dal medico al quale consegna il modulo; il medico lo completa con le sue osservazioni e lo trasmette conformemente alla distribuzione. Per trattamenti posteriori al servizio va utilizzato il modulo "Notifica di malattia e d'infortunio", form. UFAM n. 2 dfi dell'Assicurazione militare.

9. Spese funerarie

- ¹ Se un milite muore in seguito ad un'affezione assicurata dall'assicurazione militare, valgono le disposizioni secondo l'articolo 60 della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992.
- ² L'Assicurazione militare contatta il più presto possibile i congiunti della persona defunta.

10. Applicazione del credito per la sussistenza dell'esercito

Nel momento in cui dei militi della protezione civile fanno capo alla sussistenza dell'esercito o viceversa militi della protezione civile si occupano della sussistenza di membri dell'esercito, viene applicato il credito per la sussistenza per persona e giorno fissato dall'esercito secondo le istruzioni "Credito per la sussistenza e prezzi indicativi" della base logistica dell'esercito.

Domande di risarcimento risultanti da responsabilità per danni in caso di chiamata in servizio da parte del Consiglio federale

¹ Alle domande di risarcimento dei danni vanno allegati:

- la fattura relativa alla sostituzione dell'oggetto danneggiato o alla sua riparazione;
- un resoconto dettagliato della dinamica dei fatti che hanno causato il danno la cui esattezza è attestata dal direttore del servizio o dal superiore responsabile;
- un documento attestante il valore dell'oggetto danneggiato o perso (prezzo e anno d'acquisto).

12. Disposizioni finali

12.1. Abrogazione

Le Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile del 19 ottobre 1994 concernenti l'amministrazione durante le prestazioni di servizio della protezione civile (IAPC 95) e le Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile del 1° gennaio 1994 sulle indennità per prestazioni mediche e prodotti medicinali nei servizi d'istruzione della protezione civile sono abrogate.

12.2. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° settembre 2004.

Berna, 1° settembre 2004 UFFICIO FEDERALE DELLA

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il direttore

Willi Scholl

² L'Ufficio federale della protezione della popolazione può richiedere ulteriori documenti necessari alla determinazione della responsabilità.